



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 26.2.2024
C(2024) 1341 final*

*Sen. Ignazio La Russa
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
IT – 00186 Roma*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023) 411 final).

Tale proposta fa parte di un più ampio pacchetto di misure miranti all'uso sostenibile delle risorse naturali vegetali e del suolo, destinato anche a rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari e dell'agricoltura dell'UE¹. Più specificamente, essa mira a mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente conformemente al principio di precauzione, consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante e prodotti vegetali che contribuiscano agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità, garantire il funzionamento efficace del mercato interno e rafforzare la competitività del settore agroalimentare a livello europeo e mondiale.

La proposta intende istituire due categorie di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("NGT"): piante NGT equiparabili a quelle presenti in natura o prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali ("piante NGT di categoria I") e

¹ - Comunicazione sull'uso resiliente e sostenibile delle risorse naturali dell'UE (COM(2023) 410 final);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (COM(2023) 414 final);
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (COM(2023) 415 final);
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2023) 420 final);
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio e la resilienza del suolo (COM(2023) 423 final).

piante NGT con modificazioni più complesse ("piante NGT di categoria 2"). Ogni categoria sarebbe soggetta a prescrizioni diverse, adeguate alle caratteristiche e al profilo di rischio delle piante.

La Commissione si compiace del fatto che il Senato della Repubblica ravvisi il potenziale offerto dalle NGT nel contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare dell'UE e riconosca che, per quanto riguarda le piante ottenute con tali tecniche, l'attuale quadro giuridico applicabile agli OGM non è adatto allo scopo.

La Commissione ha analizzato attentamente il parere, in particolare le considerazioni riguardanti i criteri di equivalenza proposti per le piante NGT di categoria 1, lo status delle piante tolleranti agli erbicidi, l'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, l'impatto dei brevetti per le piante NGT e la parità di trattamento tra le piante NGT importate e quelle prodotte nell'UE.

Per quanto riguarda i criteri di equivalenza delle piante NGT di categoria 1, la Commissione desidera sottolineare che la logica che ispira tali criteri è stata illustrata agli Stati membri in un documento tecnico accessibile al pubblico da essa predisposto² ed è fondata su un'analisi della letteratura scientifica sul tipo e sulla portata delle mutazioni introdotte dai metodi di selezione convenzionali o che si verificano spontaneamente nelle piante. I dati scientifici dimostrano che il numero totale di mutazioni in una singola pianta causate dai metodi di selezione convenzionali può essere elevato (l'intervallo tipico è compreso tra 30 e 100 mutazioni); tuttavia, tenuto conto della relativa novità delle piante NGT e della minor probabilità di ottenere alcune combinazioni di mutazioni con i metodi convenzionali, la Commissione ha adottato un approccio prudenziale per quanto riguarda la fissazione della soglia. Ha inoltre previsto la possibilità di rivedere nel tempo i suddetti criteri per adeguarli ai progressi scientifici e tecnici.

Il parere sollecita l'esclusione delle piante tolleranti agli erbicidi dalle piante NGT di categoria 1. La Commissione desidera chiarire che i possibili rischi di un maggior utilizzo di pesticidi dovuti alle varietà tolleranti agli erbicidi devono essere contrastati per tutte le varietà vegetali, indipendentemente dal fatto che tali varietà siano ottenute con NGT o con metodi convenzionali. A tal fine, all'interno dello stesso pacchetto presentato il 5 luglio 2023, la Commissione ha proposto misure specifiche nel contesto delle proposte legislative riguardanti i materiali vegetali e forestali di moltiplicazione³ allo scopo di stabilire condizioni colturali minime, ad esempio la rotazione delle colture, e obblighi di monitoraggio, notifica e comunicazione.

Relativamente a quanto suggerito dal Senato della Repubblica in merito all'etichettatura delle piante NGT di categoria 2, la Commissione precisa che la misura proposta in

² <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14204-2023-INIT/EN/pdf>.

³ https://food.ec.europa.eu/plants/plant-reproductive-material/legislation/future-eu-rules-plant-and-forest-reproductive-material_en.

materia di etichettatura consente agli operatori di indicare tutti i tratti conferiti alla pianta NGT dalla modificazione genetica.

Il parere sottolinea l'importanza di valutare l'impatto dei brevetti e delle relative pratiche di concessione di licenze sull'innovazione nella selezione delle piante, sull'accesso dei selezionatori al materiale e alle tecniche genetiche e sulla disponibilità di sementi per gli agricoltori, nonché sulla competitività complessiva dell'industria biotecnologica dell'UE. A questo riguardo, la Commissione ricorda il suo impegno a effettuare tale valutazione⁴ nell'ambito di un'analisi di mercato di più ampio respiro e a presentare, entro il 2026, una relazione contenente le sue conclusioni. La relazione individuerà le possibili problematiche del settore e fungerà da base per decidere in merito ad eventuali azioni appropriate di follow-up.

Il parere, infine, sottolinea la necessità di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda i controlli delle piante NGT di categoria 2 d'importazione provenienti dai paesi terzi rispetto a quelle prodotte nell'UE. A tale riguardo, la proposta non prevede alcun trattamento differenziato tra una pianta NGT prodotta nell'UE o importata. Più specificamente, la Commissione ricorda che le piante NGT sono soggette alle disposizioni del regolamento relativo ai controlli ufficiali⁵, che si applicano sia ai prodotti originari dell'UE sia ai prodotti importati. Tale quadro normativo prevede che gli Stati membri definiscano le priorità, la frequenza e l'intensità dei controlli ufficiali in base al rischio.

Le considerazioni che precedono fanno riferimento alla proposta iniziale presentata dalla Commissione, che attualmente sta seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio. L'opinione del Senato della Repubblica è stata messa a disposizione dei rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso tra i colegislatori e alimenterà tali discussioni.

⁴ [Comunicazione sull'uso resiliente e sostenibile delle risorse naturali dell'UE](#) (COM(2023) 410 final), pag. 8.

⁵ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione auspica di poter proseguire in futuro il dialogo politico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Maroš Šefčovič
Vicepresidente esecutivo

Stella Kyriakides
Membro della Commissione

